



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 543 18/11/2011

ADDI' 18/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLMERIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
SIRINDELLI	Angela	"	MARTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SANTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Marie	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 543

Oggetto:

Semplificazione delle procedure per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Aree Comuni - Revoca della D.G.R. del 29 dicembre 1999 n. 6115 e ss.mm.ii.



Oggetto: Semplificazione delle procedure per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili Comunali – Revoca della D.G.R. del 29 dicembre 1999 n. 6115 e ss.mm.ii.



LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore al Turismo e Marketing del Made in Lazio;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente: "Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale stabilisce che le Regioni predispongono un Piano di Utilizzazione degli Arenili;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14 e seguenti in materia di Conferenza dei Servizi;

VISTO l'art. 5 della Legge Regionale 6 Luglio 1998 n. 24 e ss.mm.ii., concernente la protezione delle fasce costiere marittime, ed in particolare i commi 7 e 8 che richiamano rispettivamente il Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato dalla Regione ed i Piani di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) adottati dai Comuni;

VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", che all'art. 77 ha previsto la delega ai Comuni costieri delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente: "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

VISTO in particolare l'art. 46 della Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13 il quale, tra l'altro, prevede che per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta in via generale un proprio Piano di Utilizzazione delle Aree di tutto il Demanio Marittimo laziale e individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, sulla base dei Piani di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) adottati dai ventiquattro Comuni costieri;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1999, n. 6115 con la quale è stata istituita la Commissione interassessorile incaricata di istruire i Piani di Utilizzazione degli Arenili e le ss.mm. attuate rispettivamente con D.G.R. dell'11 gennaio 2002 n. 33 e D.G.R. del 29 maggio 2009 n. 399;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2001 n. 1161, concernente le "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa";

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 1161/01 e ss.mm., la procedura per l'approvazione dei PUA adottati dai Consigli comunali consta di più fasi endoprocedimentali;

U
R
T
U
R
A

CONSIDERATO che il Piano di Utilizzazione degli Arenili è uno strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime non avente valore di strumento urbanistico e che la finalità primaria del P.U.A. è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 e ss.mm.;

PRESO ATTO che allo stato attuale la maggior parte dei Comuni non è dotato di un Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, così come risulta dalla scheda ricognitiva di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTA altresì la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio n. 06660/2009 reg.sen., che accoglie il ricorso presentato contro il Comune di Santa Marinella ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio di una concessione demaniale marittima di un'area ricadente nel proprio territorio e per l'annullamento della delibera di Giunta regionale Lazio n. 1161 del 2001, nella parte in cui stabilisce che prima della pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale i Comuni non possono rilasciare nuove concessioni;

CONSIDERATO che tra le motivazioni della sentenza di annullamento del T.A.R. è emerso che il provvedimento regionale, nel prevedere il blocco del rilascio di nuove concessioni, avrebbe dovuto temperare l'individuazione "di un termine certo di scadenza dello spatium deliberandi" prevedendo per ogni fase endoprocedimentale la relativa temporizzazione, con previsione di poteri sostitutivi nel caso di arresto delle stesse;

VISTA la nota prot. n. 92706 dell'1 marzo 2011, con la quale è stata trasmessa a tutti i Comuni costieri del Lazio la proposta relativa alla procedura di approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, con la richiesta di produrre osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute da parte dei Comuni di Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta, nonché degli incontri tenuti presso l'Assessorato con i rappresentanti dei Comuni che ne hanno fatto richiesta;

RITENUTO necessario, al fine di garantire lo snellimento dell'azione amministrativa, procedere alla semplificazione delle procedure previste dalla D.G.R. n. 1161/01 e ss.mm.ii, prevedendo per i Comuni la possibilità di adottare il PUA e/o le varianti al P.U.A. secondo le procedure di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO altresì che nella prassi amministrativa, finalizzata all'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili Comunali, sono stati riscontrati ritardi dovuti anche alla complessità procedurale che spesso hanno comportato tempi di ratifica lunghi e non certi;

SENTITA la struttura regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

RITENUTO pertanto necessario fissare in sei mesi dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. il termine entro il quale i Comuni, previa comunicazione alla competente struttura regionale, debbono avviare le procedure per l'adozione della proposta di previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili e/o delle varianti al P.U.A., ivi compresi i Comuni che hanno già provveduto all'invio presso la Regione, del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo o delle Varianti al P.U.A. secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1161/01 e che, allo scadere di tale termine senza che gli stessi abbiano provveduto, la competente Direzione regionale debba procedere, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, all'attivazione dei poteri sostitutivi;

M
R



543 18 NOV. 2011 R



TENUTO CONTO che le funzioni in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative rientrano tra quelle "conferite alle Regioni" (art. 105 D. Lgs. 112/98), che le stesse sono state successivamente delegate ai Comuni (L.R. nn.14/1999 e 13/2007) e che pertanto rientra tra i poteri della Regione, ai sensi dell'art. 3 della succitata Legge Regionale 14/99, adottare atti di indirizzo e coordinamento;

RITENUTO opportuno stabilire che, come previsto nelle motivazioni della sentenza n. 06660/2009 del T.A.R. Lazio ovvero, al fine di evitare il configurarsi di una condizione di mera sospensione della funzione delegata, i Comuni dotati di P.U.A. approvati con Accordo di Programma e/o Decreto del Presidente della Giunta Regionale e non ancora revisionato ai sensi dell'allegato 3 della D.G.R. 1161/2001 - Direttive e Criteri per la redazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, nelle more dell'approvazione dei nuovi P.U.A., possono procedere al rilascio di nuove concessioni già previste nei P.U.A. approvati, fermo restando che il rilascio è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti da intervenute disposizioni normative, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica ed Archeologica;

RITENUTO inoltre necessario estendere la medesima possibilità di rilascio delle nuove concessioni previste nei P.U.A. già adottati dai Comuni, qualora gli stessi siano stati trasmessi alla Regione Lazio anteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, fermo restando che il rilascio è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica;

RITENUTO altresì essenziale stabilire che le nuove concessioni demaniali marittime dovranno essere assegnate garantendo il più ampio confronto competitivo, assicurando una idonea pubblicizzazione, una effettiva logica di pari condizioni ed una durata determinata, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio;

RITENUTO pertanto necessario adottare una direttiva volta a semplificare la procedura prevista nella D.G.R. n.1161/01, nelle parti in cui regola le modalità endoprocedimentali per l'approvazione dei PUA Comunali, e contestualmente revocare la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 6115 e ss.mm. ii.

All'unanimità;

DELIBERA



le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

- di semplificare la D.G.R. n. 1161/01 nelle parti in cui regola le modalità endoprocedimentali per l'approvazione dei PUA e/o delle Varianti al P.U.A. adottati dai Comuni, secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente atto;
- di abolire la fase endoprocedimentale relativa all'istruttoria effettuata dalla Commissione regionale interassessorile incaricata di istruire i Piani di Utilizzazione degli Arenili e pertanto di revocare la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 6115, la D.G.R. 11 gennaio 2002, n. 33 e la D.G.R. 29 maggio 2009, n. 399, che disciplinano l'istituzione e la composizione della Commissione interassessorile regionale incaricata di istruire i Piani di Utilizzazione degli Arenili;
- di fissare in 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., il termine entro il quale i Comuni, previa comunicazione alla competente struttura regionale, debbono avviare le procedure per l'adozione della proposta di previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili e/o le varianti al P.U.A. ivi compresi i Comuni che hanno già provveduto all'invio presso la Regione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo o delle Varianti al P.U.A., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1161/01, e che, allo scadere di tale termine senza che gli stessi abbiano provveduto, la competente Direzione regionale debba procedere, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, all'attivazione dei poteri sostitutivi;

M RS

543 18 NOV. 2011 R



- di confermare che il Piano di Utilizzazione degli Arenili rappresenta uno strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime non avente valore di strumento urbanistico, la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 e ss.mm.
- di stabilire che, come previsto nelle motivazioni della sentenza n. 06660/2009 del T.A.R. Lazio ovvero, al fine di evitare il configurarsi di una condizione di mera sospensione della funzione delegata, i Comuni dotati di P.U.A. approvati con Accordo di Programma e/o Decreto del Presidente della Giunta Regionale e non ancora revisionato ai sensi dell'allegato 3 della D.G.R. 1161/2001 - Direttive e Criteri per la redazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, nelle more dell'approvazione dei nuovi P.U.A., possono procedere al rilascio di nuove concessioni già previste nei P.U.A. approvati, fermo restando che il rilascio è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti da intervenute disposizioni normative, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica ed Archeologica;
- di estendere la medesima possibilità di rilascio delle nuove concessioni previste nei P.U.A. già adottati dai Comuni, qualora gli stessi siano stati trasmessi alla Regione Lazio anteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, fermo restando che il rilascio è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica;
- di stabilire che le nuove concessioni dovranno essere assegnate garantendo il più ampio confronto competitivo, assicurando una idonea pubblicizzazione, una effettiva logica di pari condizioni ed una durata determinata, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio;
- di considerare, anche alla luce della sentenza del T.A.R. n. 6660/2009, che tutti i termini procedurali siano da considerarsi perentori ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. perdono efficacia le norme e le disposizioni contenute in altri provvedimenti, ed in particolare nella D.G.R. n. 1161/2001, che sono in contrasto con la disciplina del presente provvedimento.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A.doc



Allegato B.doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 12 NOV. 2011



Handwritten initials

DEL 18 NOV. 2011

1. Comuni dotati di P.U.A. o di Varianti ancora vigenti:

COMUNI	DECRETO DI APROVAZIONE	VARIANTI APPROVATE
1) Latina	D.P.G.R. n. 302 del 02/07/2002	D.P.G.R. n.159 DEL 06.03.2007

2. Comuni i cui P.U.A. necessitano di revisione in quanto risultano decorsi i cinque anni dalla prima approvazione, ai sensi dell'Allegato "3" della D.G.R. n.1161/01 "Direttive e criteri per la redazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili":

COMUNI	DECRETO DI APPROVAZIONE
1) Tarquinia	D.P.G.R. n. 39 del 09/03/2004
2) Fiumicino	D.P.G.R. n. 138 del 09/03/2001
3) Roma	D.P.G.R. n. 141 del 26/04/2006
4) Anzio	D.P.G.R. n. 137 del 09/03/2001
5) Sabaudia	D.P.G.R. n. 376 del 01/08/2002
6) San Felice Circeo	D.P.G.R. n. 644 del 20/09/2000
7) Terracina	D.P.G.R. n. 252 del 30/06/2003
8) Sperlonga	D.P.G.R. n. 311 del 03/07/2002
9) Formia	D.P.G.R. n. 645 del 20/09/2000

3. Comuni che hanno provveduto ad inviare alla Regione il P.U.A., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.1161/01 per una revisione, prima che fossero decorsi i cinque anni dalla prima approvazione, e la cui istruttoria è stata sospesa in seguito alle modifiche organizzative che hanno determinato l'inoperatività della Commissione regionale P.U.A.:

COMUNI	DECRETO DI APPROVAZIONE	PRIMA DATA TRASMISSIONE NUOVO P.U.A.	PERVENUTO
1) Montalto di Castro	D.P.G.R. n. 344 del 05/09/2003	12/06/2006	13/06/2006
2) Santa Marinella	D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003	27/08/2007	

4. Comuni che hanno provveduto ad inviare alla Regione il proprio P.U.A., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.1161/01 e la cui istruttoria è stata sospesa in seguito alle modifiche organizzative che hanno determinato l'inoperatività della Commissione regionale P.U.A.:

COMUNI	NOTA PROT.	DATA TRASMISSIONE P.U.A.	PERVENUTO
1) Ardea	49456	14/11/2005	14/11/2005
2) Minturno	7525	11/04/2006	12/04/2006
3) Gaeta	43895	04/09/2006	11/09/2006
4) Pomezia	84072	16/10/2007	23/10/2007
5) Ponza	781	31/01/2008	05/02/2008
6) Cerveteri	17974	05/05/2008	12/05/2008
7) Ladispoli	33602	23/11/2009	01/12/2009
8) Civitavecchia	28367	11/06/2010	05/10/2010

5. Comuni che non hanno mai adottato il P.U.A.:

1) Fondi	2) Itri	3) Nettuno	4) Ventotene
----------	---------	------------	--------------

DEL 18 NOV. 2011



Procedura di Approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale

Piano di Utilizzazione degli Arenili, di seguito definito P.U.A., è uno strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime non avente valore di strumento urbanistico, la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistico ricreativi, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 e ss.mm.

I - Fase Preliminare

a) Proposta previsione P.U.A.

Gli organi competenti del Comune adottano la proposta di P.U.A. comunale secondo le seguenti modalità e fatti salvi termini diversi, previsti negli atti normativi dei rispettivi Enti.

1. Entro quindici giorni dall'adozione, la stessa è depositata presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
2. Per trenta giorni deve essere a disposizione del pubblico;
3. Nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni al P.U.A. adottato.

b) Proposta definitiva del P.U.A.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a) punto 3, il Comune delibera la proposta di P.U.A., con le eventuali controdeduzioni e motivando le osservazioni non accolte, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico.

II - Fase di Approvazione

Procedura di Approvazione del P.U.A. e delle Varianti

1. Terminata la prima fase, la proposta definitiva dovrà essere sottoposta, entro dieci giorni, all'Area Regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica al fine di definire, in considerazione dei contenuti del Piano e secondo le modalità previste dalla D.G.R. del 05 marzo 2010 n. 169, l'assoggettabilità o meno dello stesso alle procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica;
2. I Comuni convocano direttamente, ai sensi della vigente normativa, apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'adozione del Piano. Alla conferenza dei servizi partecipa la Direzione Regionale Turismo, per mezzo di un unico rappresentante delegato dal Presidente della Regione ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
3. L'Amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il provvedimento finale del P.U.A. Il Piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico.
4. Le varianti al P.U.A. sono adottate con la stessa procedura.

III Fase Integrativa dell'Efficacia

Pubblicazione sul B.U.R.

Il Comune entro dieci giorni dal provvedimento di approvazione del P.U.A. trasmette lo stesso, completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici anche su supporto informatico, alla Direzione regionale competente in materia turistica, che provvede alla pubblicazione sul B.U.R. Il P.U.A. pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In quest'ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del P.U.A. modificati e/o integrati dalla Variante al P.U.A. ed alla Regione dovrà essere trasmesso, per la pubblicazione, il nuovo testo del P.U.A. modificato e/o integrato.

Il P.U.A. comunale e/o le Varianti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.